

NOTIZIARIO N. 8 - 19 FEBBRAIO 2021

confimiromagna
Associazione Imprese Manifatturiere

APINDUSTRIA
confimivICENZA

in collaborazione con



DICHIARAZIONE ANNUALE IVA E LI.PE.

WEBINAR

24 febbraio 2021

ore 14.30 – 17.45

pag. 3

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Mud 2021, scadenza fissata al 16 giugno 2021. pag. 4
- ◆ Conai, pubblicata la guida al contributo 2021. pag. 5
- ◆ D.lgs.81/08 e SMI: aggiornamento allegati - 'protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni'. pag. 7

SINDACALE E PREVIDENZIALE



Ammortizzatori sociali e misure a sostegno del reddito per l'anno 2021: sintesi INPS dei principali interventi e sulla gestione delle domande delle integrazioni salariali Covid-19 (in favore dei lavoratori alle dipendenze al 4 gennaio 2021). pag. 15



Rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa o per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori: pubblicato il nuovo decreto interministeriale 22/01/21 sull'accesso al «Fondo Nuove Competenze». pag. 32

- ◆ **Accordo collettivo aziendale che consente la deroga al divieto di licenziamento vigente fino al 31 marzo 2021: valido anche se firmato da una sola delle "organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale".** pag. 47



DICHIARAZIONE ANNUALE IVA E LI.PE.

WEBINAR

24 febbraio 2021

ore 14.30 – 17.45

PROGRAMMA

Novità modello Iva 2021

Criticità credito Iva e versamenti omessi o sospesi Covid (VL41 e VQ)

Detrazione Iva tardiva e dichiarazione integrativa

La compilazione dei quadri per le operazioni interne

La compilazione dei quadri nelle operazioni con l'estero

Plafond e VC

Gestione del credito Iva: rimborso e/o compensazione

La comunicazione Li.Pe. corretta e/o da rivedere

RELATORE FRANCESCO ZUECH

Responsabile coordinamento fiscale Confimi Industria

Mercoledì 24 febbraio 2021 | h 14.30 – 17.45

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(da inviare entro **martedì 23 febbraio** a ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome _____ Cognome _____
Azienda _____ P. IVA _____
Indirizzo _____ CAP _____ CITTA' _____
Cod. SDI _____ PEC _____ E-mail _____

- ASSOCIATO CONFIMI € 90,00 + Iva
 NON ASSOCIATO € 120,00 + Iva

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC' IBAN: IT50B 08542 13104 022000084600

Seguirà l'emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito

www.confimiromagna.it/privacy-policy

si ringrazia

MUD 2021, SCADENZA FISSATA AL 16 GIUGNO 2021

Publicato sulla GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2021 - Suppl. Ordinario n. 10 il D.P.C.M. del 23 dicembre 2020 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021". Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2021 con riferimento all'anno precedente e il termine per la presentazione è fissato, in base all'articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70 ,in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e quindi al **16 giugno 2021**.

Come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, il Modello è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:

1. Comunicazione Rifiuti
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

Come ogni anno, l'Associazione si rende disponibile a fornire il servizio di compilazione e inoltro della domanda: le imprese che intendono avvalersi del servizio per la presentazione del MUD dovranno inviare la documentazione necessaria entro il 15 maggio 2021, rivolgendosi all'Area Tecnica dell'Associazione (a disposizione anche per eventuali informazioni), ad: Arianna Gavanelli, tel. 0544.280211 – Fax 0544.270210 - Email: gavanelli@confimiromagna.it

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

CONAI, PUBBLICATA LA GUIDA AL CONTRIBUTO 2021

Segnaliamo che sul sito del CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi, è disponibile la nuova Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo Ambientale CONAI 2021:

- Adempimenti, procedure e schemi esemplificativi - Volume 1;
- Modulistica – Volume 2.

La nuova edizione della Guida CONAI contiene le seguenti principali novità (si riporta un estratto):

- l'aggiornamento dei testi e della modulistica con riferimento agli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile certificati e conformi alle norme europee armonizzate UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007 da parte di organismi accreditati. Ciò in funzione dell'ingresso del settimo consorzio di filiera BIOREPACK nel sistema CONAI;
- le variazioni del Contributo ambientale CONAI per gli imballaggi in acciaio da 3,00 a 18,00 €/t; per gli imballaggi in vetro da 31,00 a 37,00 €/t; per gli imballaggi in plastica da 436,00 a 560,00 €/t per la fascia B2 e da 546,00 a 660,00 €/t per la fascia C; restano invariati i Contributi per la Fascia A (€ 150,00) e per la Fascia B1 (€ 208,00);
- le variazioni dei contributi forfetari/ aliquote per le procedure semplificate riservate alla dichiarazione degli imballaggi pieni importati e per le altre procedure semplificate relative ad ulteriori tipologie di imballaggi;
- per la diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta: la fase sperimentale (da ottobre 2020) con una nuova modulistica dichiarativa per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta, diversi da quelli idonei al contenimento di liquidi, a valori invariati di Contributo ambientale;
- l'aumento della soglia di Contributo ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import da 4.000 a 5.000 Euro per accedere al rimborso del Contributo (con il Modulo 6.6 Bis) sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2020, con ulteriore estensione della platea dei consorziati che potranno usufruire della particolare semplificazione;
- l'introduzione di semplificazioni e agevolazioni che interessano particolari flussi di imballaggi e in particolare: nuova modalità semplificata di esposizione del Contributo ambientale in fattura, in alternativa a quella ordinaria, per alcuni imballaggi di piccole dimensioni; procedure di regolarizzazione agevolata delle imprese operanti nei settori sia dei pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati e reimmessi al consumo sia del filo cotto nero (di acciaio) per il confezionamento di merci; modulo di autodichiarazione 6.11 per l'esclusione dal contributo ambientale sugli imballaggi

riutilizzabili impiegati nell'ambito di un ciclo produttivo o rete commerciale (circolare CONAI del 5.4.2012, lett. a);

- il seguente aggiornamento in merito all'adesione al CONAI: con l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo del servizio Adesione Online, sia per l'adesione al CONAI sia per le successive variazioni anagrafiche, decade la validità del modulo di adesione e della dichiarazione di variazione dati in formato cartaceo;
- i nuovi provvedimenti giurisprudenziali in merito alla natura di imballaggio/non imballaggio di alcuni articoli in polietilene.

Per approfondire l'argomento:

<https://www.conai.org/>

https://www.conai.org/?dln_download_category=guida-al-contributo

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

D.LGS.81/08 E SMI - AGGIORNAMENTO ALLEGATI - 'PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA UN'ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI'

Segnaliamo che, al fine di recepire le previsioni introdotte dalla direttiva (UE) 2019/130 e della direttiva (UE) 2019/983, gli allegati XLII e XLIII al Decreto Legislativo 81/08 e smi **sono sostituiti dagli allegati I e II del Decreto 11/02/2021**, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della salute e riportato di seguito.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

e

il Ministro della Salute

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO, in particolare, l’articolo 245, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale dispone che: *“Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale: a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze del settore degli agenti cancerogeni o mutageni; b) è pubblicato l’elenco delle sostanze in funzione dell’individuazione effettuata ai sensi del comma 1.”*;

PRESO ATTO della soppressione della Commissione consultiva tossicologica nazionale, le cui competenze sono state attribuite alla Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;

VISTA la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;

VISTA la direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, che modifica la direttiva (CE) 2004/37 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro in particolare aggiungendo due nuovi punti all’allegato I e sostituendone integralmente l’allegato III;

VISTA altresì la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che modifica ulteriormente la direttiva (CE) 2004/37 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, in particolare modificando nuovamente l’allegato III già in precedenza sostituito dalla direttiva (UE) 2019/130;

RITENUTO di poter procedere, con il presente decreto, al contestuale recepimento di entrambe le predette direttive;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
e
il Ministro della Salute

SENTITA la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nella riunione dell'8 febbraio 2021;

ACQUISITO il parere della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute in data 10 febbraio 2021;

RITENUTO necessario, per quanto sopra, di procedere alla sostituzione degli Allegati XLII e XLIII al decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2019/130 e dalla direttiva (UE) 2019/983;

DECRETANO

Art. 1

(Modifiche agli allegati XLII e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione della direttiva (UE) 2019/130 e della direttiva (UE) 2019/983).

1. Al fine di recepire le previsioni introdotte dalla direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 e dalla direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, gli allegati XLII e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.
2. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 FEB 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro della salute

Allegato XLII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Elenco di Sostanze, Miscele e Processi

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro.
6. Lavori comportanti l'esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione.
7. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore.
8. Lavori comportanti l'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

* * * * *

Allegato XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

NOME AGENTE	N. CE ⁽¹⁾	N. CAS ⁽²⁾	Valori limite					Osservazioni	Misure transitorie
			8 ore ⁽³⁾		Breve durata ⁽⁴⁾				
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾		
Polveri di legno duro	—	—	2 ⁽⁸⁾	—	—	—	—	—	Valore limite: 3 mg/m ³ fino al 17 gennaio 2023.
Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 (come cromo)	—	—	0,005	—	—	—	—	—	Valore limite: 0,010 mg/m ³ fino al 17 gennaio 2025. Valore limite: 0,025 mg/m ³ per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025.
Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—
Polvere di silice cristallina respirabile	—	—	0,1 ⁽⁹⁾	—	—	—	—	—	—
Benzene	200-753-7	71-43-2	3,25	1	—	—	—	Cute ⁽¹⁰⁾	—
Cloruro di vinile monomero	200-831-0	75-01-4	2,6	1	—	—	—	—	—
Ossido di etilene	200-849-9	75-21-8	1,8	1	—	—	—	Cute ⁽¹⁰⁾	—
1,2-Epossipropano	200-879-2	75-56-9	2,4	1	—	—	—	—	—

Allegato II

Tricloroetilene	201-167-4	79-01-6	54,7	10	—	164,1	30	—	Cute ⁽¹⁰⁾	
Acrilammide	201-173-7	79-06-1	0,1	—	—	—	—	—	Cute ⁽¹⁰⁾	
2-Nitropropano	201-209-1	79-46-9	18	5	—	—	—	—	—	
o-Toluidina	202-429-0	95-53-4	0,5	0,1	—	—	—	—	Cute ⁽¹⁰⁾	
4,4'- Metilendianilina	202-974-4	101-77-9	0,08	—	—	—	—	—	Cute ⁽¹⁰⁾	
Epicloridrina	203-439-8	106-89-8	1,9	—	—	—	—	—	Cute ⁽¹⁰⁾	
Etilene dibromuro	203-444-5	106-93-4	0,8	0,1	—	—	—	—	Cute ⁽¹⁰⁾	
1,3-Butadiene	203-450-8	106-99-0	2,2	1	—	—	—	—	—	
Etilene dicloruro	203-458-1	107-06-2	8,2	2	—	—	—	—	Cute ⁽¹⁰⁾	
Idrazina	206-114-9	302-01-2	0,013	0,01	—	—	—	—	Cute ⁽¹⁰⁾	
Bromoetilene	209-800-6	593-60-2	4,4	1	—	—	—	—	—	
Cadmio e suoi composti inorganici			0,001 ⁽¹²⁾	---	—	—	—	---		Valore limite 0,004 mg/m3 ⁽¹³⁾ fino all'11 luglio 2027.
Berillio e composti inorganici del berillio			0,0002 ⁽¹²⁾	---	—	—	—	---		Valore limite 0,0006 mg/m3 fino all'11 luglio 2026.
Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell'arsenico			0,01 ⁽¹²⁾	---	—	—	—	---		Per il settore della fusione del rame il valore limite si applica dall'11 luglio 2023.
Formaldeide	200-001-8	50-00-0	0,37	0,3	---	0,74	0,6	---		Valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm ⁽³⁾ per i settori sanitario, funerario e dell'imbalsamazione fino all'11 luglio 2024.

Allegato II

4,4'-Metilene-bis (2 cloroanilina)	202-918-9	101-14-4	0,01	---	---	---	---	---	Cute ⁽¹⁰⁾	Il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023. Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.
Emissioni di gas di scarico dei motori diesel			0,05 ⁽¹¹⁾							
Miscela di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37									Cute ⁽¹⁰⁾	
Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore									Cute ⁽¹⁰⁾	

NOTE

- (1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte I, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
- (3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
- (4) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.
- (5) **mg/m³** = milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
- (6) **ppm** = parti per milione per volume di aria (ml/m³).
- (7) **f/ml** = fibre per millilitro.
- (8) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
- (9) Frazione respirabile.
- (10) Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

Allegato II

- (11) Misurate sotto forma di carbonio elementare.
- (12) Frazione inalabile.
- (13) Frazione respirabile negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/983, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine.
- (14) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.
- (15) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.

AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO PER L'ANNO 2021: SINTESI INPS DEI PRINCIPALI INTERVENTI E SULLA GESTIONE DELLE DOMANDE DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI COVID-19 (IN FAVORE DEI LAVORATORI ALLE DIPENDENZE AL 4 GENNAIO 2021)

La legge 30/12/2020, n. 178 - in vigore dall'1 gennaio scorso - ha previsto, tra le altre disposizioni a contenuto lavoristico, anche una serie di norme in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito destinate a produrre i propri effetti nel corso del 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021); di conseguenza l'INPS, con la circolare 17 febbraio 2021, n. 28 (i cui contenuti sono sotto riportati), ha:

- sintetizzato quelle più rilevanti;
- su conforme avviso del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, illustrato le novità in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2021) e fornito le istruzioni sulla corretta gestione delle relative domande.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l'attività produttiva

L'art. 1, comma 278, della legge n. 178/2020 proroga - per gli anni 2021 e 2022 ed entro determinati limiti di spesa - la possibilità, per le imprese che cessano l'attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

La norma non modifica la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso all'intervento di CIGS, da ultimo prevista dall'art. 44 del d.l. n. 109/2018 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 21/2018), convertito, con modificazioni, in legge n. 130/2018, come successivamente modificato, a decorrere dall'1 gennaio 2020, dalla legge n. 160/2019.

Ne deriva che l'ammissione all'intervento straordinario resta subordinata, tra le altre condizioni, alla conclusione di un accordo stipulato presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in cui viene verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento e indicato il relativo onere finanziario.

La proroga prevista dalla legge di bilancio 2021 opera nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

La norma prevede il monitoraggio della spesa: a tal fine, gli accordi governativi sono trasmessi al ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Istituto di previdenza.

L'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto dell'INPS ai lavoratori.

Proroga delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center

L'art. 1, comma 280, della legge n. 178/2020 prevede, anche per l'anno 2021, il rifinanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center previste dall'art. 44, comma 7, del d.lgs. n. 148/2015, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

La misura è costituita da un'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, la cui erogazione è subordinata all'emanazione di specifici decreti da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. n. 148/2015.

Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria

Con il comma 284 dell'art. 1 della legge n. 178/2020 viene prorogato, per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, introdotto - nel periodo 2018/2020 - dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 72/2018.

L'intervento, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è prorogato alle medesime condizioni stabilite dall'art. 1 da ultimo citato per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuna annualità, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il trattamento, concesso dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, viene erogato dall'INPS che, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma, vi provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto.

Proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica

Il successivo comma 285 dell'art. 1 della legge n. 178/2020 prevede la proroga - nel biennio 2021-2022 - della possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente, secondo la disciplina di cui all'art. 22-bis del d.lgs. n. 148/2015.

L'ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

L'intervento di proroga opera nel limite di 130 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga (CIGD)

L'art. 1, comma 714, della legge n. 178/2020 estende le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 95269 del 7/4/2016, anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti ai sensi dell'art. 1, comma 300, della medesima legge, dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e da società da queste derivate, nonché dalle imprese del sistema aereoportuale.

In aggiunta, dunque, alle prestazioni già previste dal regolamento del Fondo, la novella legislativa ne introduce una nuova destinata a integrare i trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD) richiesti e autorizzati per periodi compresi tra l'1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e per una durata massima di 12 settimane.

Analogamente a tutte le altre previste dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, anche la prestazione in argomento, in quanto accessoria, è subordinata alla sussistenza dell'altra principale di riferimento che integra e della quale segue le sorti e il regime normativo ordinario.

Le domande di accesso alle prestazioni integrative ai trattamenti salariali in deroga (CIGD) di cui all'art. 1, comma 300, della legge n. 178/2020, sono subordinate al rilascio del provvedimento di autorizzazione della CIGD e devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento medesimo.

Le modalità di presentazione delle domande saranno rese note dall'INPS con successivo messaggio; nel caso in cui, alla data della sua pubblicazione, il suddetto termine risultasse già scaduto, le istanze potranno essere presentate, sempre a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio medesimo.

Modifiche in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale "COVID-19"

Con i commi da 299 a 305 dell'art. 1, la legge n. 178/2020 ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1 e 5 del 2021).

In particolare, **i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere la concessione dei**

trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dall'1 gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane (comma 300).

Si evidenzia che l'impianto normativo delineato dalla legge n. 178/2020 introduce un'importante novità riguardo all'articolazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La nuova disciplina, infatti, per la prima volta differenzia l'arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti. Più specificatamente, le 12 settimane - che rappresentano la durata massima di trattamenti richiedibile con causale "COVID-19" - devono essere collocate:

- **nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;**
- **nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.**

Il citato comma 300 stabilisce altresì che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del d.l. 28/10/20, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi all'1 gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dalla legge n. 178/2020. A titolo esemplificativo, se un'azienda ha già richiesto - con la causale "COVID 19 DL 137" e per un periodo continuativo dal 21/12/2020 al 30/1/2021 - le 6 settimane di cassa integrazione ordinaria previste dal d.l. n. 137/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall'INPS, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui alla legge n. 178/2020, potrà ancora beneficiare, al massimo, di ulteriori 8 settimane dei nuovi trattamenti (12 complessive meno le 4 settimane di "gennaio 2021").

Si osserva inoltre che, con l'impianto normativo declinato dalla legge n. 178/2020, il legislatore conferma l'indirizzo già assunto con il d.l. 17/8/20, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020), per cui l'utilizzo del periodo massimo di trattamenti previsto (12 settimane) - da collocare nell'arco temporale sopra descritto - è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza in alcun modo tenere conto del dato relativo al fruito.

Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale "COVID-19"

La previsione normativa, di cui al menzionato art. 1, comma 300, della legge n. 178/2020, consente l'accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (12 settimane), a prescindere dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 dicembre 2020. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale COVID-19.

Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui alla legge n. 178/2020

L'art. 1, comma 305, della legge n. 178/2020 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), previsti dalla legge n. 178/2020, trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione all'1 gennaio 2021.

Al riguardo, è stato tuttavia considerato che, in taluni ambiti - e, in particolar modo, nel settore agricolo -, le assunzioni a tempo determinato avvengono annualmente con una durata temporale dei rapporti di lavoro che, nella maggior parte dei casi, si articola da gennaio a dicembre; inoltre, è stato valutato che, in conseguenza della collocazione temporale dell'1 gennaio 2021 (venerdì) e della successiva festività domenicale del 3 gennaio, il primo giorno lavorativo utile per l'instaurazione dei rapporti di lavoro è stato il 4 gennaio 2021. Tanto premesso, al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l'intero periodo della loro operatività, su conforme parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si precisa che **i citati trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA, previsti dalla legge n. 178/2020, trovano applicazione - in tutti i settori di attività - ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.**

Riguardo al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Modalità di richiesta delle 12 settimane previste dalla legge n. 178/2020

Relativamente alle modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamenti, per le domande inerenti alle 12 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dall'1/1/21 (cfr. l'esempio sopra riportato, tutti i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale "COVID - 19 L. 178/20". Relativamente alle modalità di presentazione delle istanze, si rinvia alle istruzioni fornite dall'INPS con il messaggio 29/1/2021, n. 406 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2021).

Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario previsti dalla legge n. 178/2020

L'impianto normativo delineato dalla legge n. 178/2020 non modifica il precedente assetto; di conseguenza, si richiama quanto già illustrato dall'INPS nelle precedenti circolari riguardo alle caratteristiche e alla regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, alla celerità dell'istruttoria delle domande e alla non applicabilità del requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015 (cfr., in particolare, i paragrafi 3 e 4 della circolare n. 115/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020, pagine 25-30).

Aspetti contributivi

Il comma 300 dell'art. 1 della legge n. 178/2020 dispone che: *"I datori lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. [...]"*

Pertanto, in forza del rinvio operato dalla legge n. 178/2020 ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d.l. n. 18/2020, **anche ai “nuovi” periodi di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale** di cui agli art. 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015, in quanto espressamente esclusi dall’art. 19, comma 4, del menzionato d.l. n. 18/2020.

Tenuto conto che **i periodi di integrazione salariale di cui alla legge n. 178/2020 non sono conteggiati ai fini dei limiti temporali massimi di ricorso agli ammortizzatori sociali** previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, e dagli art. 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del d.lgs. n. 148/2015, **i suddetti periodi non rilevano ai fini della determinazione della misura dell’aliquota del contributo addizionale** - previsti dai citati articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, dello stesso decreto legislativo - **eventualmente dovuto dal datore di lavoro per successivi periodi di integrazione salariale** o per i residui periodi di integrazione salariale straordinaria sospesa qualora ricorrano le condizioni precisate al successivo paragrafo.

Diversamente da quanto stabilito dai precedenti d.l. n. 104/2020 e n. 137/2020, l’impianto normativo contenuto nella **legge n. 178/2020 non prevede l’obbligo del versamento di alcun contributo addizionale legato alla riduzione di fatturato** delle aziende che richiedono le 12 settimane di trattamenti ivi previsti.

Qualora il datore di lavoro anticipi la prestazione di spettanza del lavoratore, trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015, e quindi *“il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo”*.

Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria (cfr. la circolare INPS n. 70/2007 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 11/2007) si ricorda, da ultimo, che **l’obbligo contributivo permane, secondo le ordinarie scadenze, anche durante i periodi di integrazione salariale.**

Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’art. 20 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni

L’art. 1, comma 300, della legge n. 178/2020, ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale, richiama gli articoli da 19 a 22-quinquies del d.l. n. 18/2020 e successive modificazioni.

Di conseguenza, anche **le imprese che alla data dell’1 gennaio 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 12 settimane, per periodi decorrenti dall’1/1/21 al 31/3/21, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.**

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID - 19 L 178/2020-sospensione Cigs”.

L’INPS provvederà ad autorizzare le domande di cassa integrazione ordinaria di cui trattasi nel rispetto dei periodi di sospensione del programma di cassa integrazione salariale straordinaria stabilito dai relativi decreti ministeriali.

I datori di lavoro devono comunicare al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS utilizzando i canali indicati nella circolare INPS n. 47/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2020).

Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

Con riferimento all’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS), si richiamano gli indirizzi contenuti nelle precedenti circolari pubblicate dall’INPS in materia. Con particolare riguardo al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, si evidenzia che, in discontinuità con quanto previsto al paragrafo 3, quarto capoverso, della circolare n. 84/2020 (*“ai fini della valutazione delle nuove richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si dovrà tener conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda”* - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagine 52-53), trova applicazione la speciale disciplina prevista dall’art. 19, comma 5, del d.l. n. 18/2020, in base alla quale l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.

Ai fini di una corretta e puntuale gestione dei trattamenti, gli operatori delle Strutture territoriali dell’INPS avranno cura di verificare che, per la medesima unità produttiva e per periodi decorrenti dall’1 gennaio 2021, le settimane complessivamente autorizzate, anche in differenti gestioni (per es., CIGD), non superino la durata massima di trattamenti (12 settimane) prevista dalla legge n. 178/2020.

Resta in ogni caso possibile per i datori di lavoro chiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale.

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all’emergenza da COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (cfr. la circolare INPS n. 88/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagine 59-62).

Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

In relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 300, della legge n. 178/2020, possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che, alla data dell’1 gennaio 2021, hanno in corso un assegno di solidarietà [ossia quello corrisposto ai *“dipendenti di datori di lavoro (occupanti mediamente più di 15 lavoratori, N.d.R.) che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro,*

al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (ovvero la procedura di licenziamento collettivo, N.d.R.), o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo"; art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015 - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015].

La concessione dell'assegno ordinario - che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso - può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro.

Anche per questa specifica prestazione la durata complessiva del trattamento in questione non può essere superiore a 12 settimane, al pari di quanto previsto per le altre tipologie di trattamenti salariali connessi all'emergenza da COVID-19.

Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015

Riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 (ossia quelli costituiti: 1] nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria; 2] tramite accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale) e 40 ("Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano") del d.lgs. n. 148/2015, si ribadisce quanto già affermato dall'INPS nelle precedenti circolari pubblicate in materia: le domande di accesso all'assegno ordinario con causali connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere accolte prioritariamente considerando i limiti previsti dai decreti interministeriali attuativi dei rispettivi Fondi. In caso di indisponibilità o disponibilità parziale per la copertura della prestazione richiesta, in assenza di altri motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i datori di lavoro potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse statali stanziare per le 12 settimane di trattamenti previsti fino al 30 giugno 2021 dalla legge di bilancio 2021.

Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all'emergenza da COVID-19, è erogato l'assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

A parziale modifica di quanto previsto nella circolare INPS n. 47/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2020, pagine 17-38), con riferimento ai settori per cui sono stati pubblicati i decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del citato d.lgs. n. 148/2015 (cfr. il decreto 9/8/2019, n. 103594, per il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, e il decreto 27/12/2019, n. 104125, per il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali), in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica e della necessità di garantire ai lavoratori interessati la continuità nell'erogazione delle misure di sostegno al reddito, con esclusivo riferimento ai trattamenti COVID-19, in via provvisoria e su conforme avviso del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le domande relative alle citate prestazioni dovranno continuare a essere inoltrate e autorizzate dall'organo preesistente. Di conseguenza, i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti dovranno continuare ad accedere all'assegno ordinario garantito dal FIS e dal Fondo di Bolzano-Alto Adige, con la causale "COVID -19 L. 178/20"; diversamente, i

datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti potranno accedere alla cassa integrazione in deroga, secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo.

Riguardo alla determinazione del requisito occupazionale (media superiore ai 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione) che consente l'accesso all'assegno ordinario per causali connesse all'emergenza da COVID-19, si richiama quanto già precisato al precedente paragrafo per i Fondi che prevedono tale requisito.

Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)

Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), nel rinviare a quanto già illustrato nelle precedenti circolari in ordine ai datori di lavoro destinatari della disciplina e ai lavoratori ammessi alla misura (cfr. la circolare INPS n. 86/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagine 29-35), si precisa che la legge n. 178/2020 non ha modificato la regolamentazione da seguire per la richiesta dei trattamenti in parola.

Ne consegue che la domanda di CIGD - da inviare esclusivamente all'INPS ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22-quater del d.l. n. 18/2020 - dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l'azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Si ricorda che sono esonerati dalla definizione delle citate intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Si evidenzia che, per i lavoratori del settore agricolo, l'accesso ai trattamenti in deroga rimane circoscritto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato che non hanno titolo ad accedere alla Cassa integrazione speciale agricola (CISOA).

Riguardo alle aziende plurilocalizzate, si ricorda che potranno inviare domanda come "deroga plurilocalizzata" (cfr. il messaggio INPS n. 2946/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2020, pagine 72-73) esclusivamente quelle che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; tutte le altre, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come "deroga INPS" (cfr. la circolare INPS n. 86/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020).

Le domande di deroga devono essere trasmesse esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, a eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (cfr. il messaggio INPS n. 2328/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 31/2020, pagine 54-55). In quest'ultimo caso, si ricorda che la scelta dell'unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate è irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in

deroga con causale “COVID - 19 L. 178/20”, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’INPS della prestazione concessa. Come indicato nel messaggio da ultimo citato, è possibile accedere al suddetto flusso di gestione semplificato esclusivamente chiedendo apposita autorizzazione della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, avvalendosi del canale di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Si evidenzia altresì che, per la stessa unità produttiva, non è possibile richiedere, per il medesimo periodo, ammortizzatori diversi (per es., CIGS), tranne nei casi in cui la richiesta di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori con causale COVID-19 (lavoratori a domicilio, giornalisti, cfr. la circolare INPS n. 86/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020).

Ai fini di una corretta e puntuale gestione dei trattamenti, gli operatori delle Strutture territoriali dell’INPS avranno cura di verificare che, per la medesima unità produttiva e per periodi decorrenti dall’1 gennaio 2021, le settimane complessivamente autorizzate, anche in differenti gestioni (ad esempio, FIS), non superino la durata massima di trattamenti (12 settimane) prevista dalla legge n. 178/2020.

Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

Per il settore agricolo, la legge n. 178/2020 ha regolamentato il ricorso alla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) con il comma 304 dell’art. 1.

In particolare, la norma prevede la concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) per sospensioni dell’attività lavorativa dovute a eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 19, comma 3-bis, del d.l. n. 18/2020, per una durata massima di 90 giorni compresi nel periodo tra l’1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il predetto periodo può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”, ai sensi dell’art. 19, comma 3-bis, del d.l. n. 18/2020.

Le domande di concessione del trattamento di CISOA per periodi collocati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20”.

Le predette domande possono riguardare anche lavoratori per i quali risulta superato il limite di fruizione ordinario pari a 90 giornate. Inoltre, come già precisato, le domande in questione possono essere presentate sia per lavoratori per i quali non è stata richiesta la prestazione di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO” sia per lavoratori che, invece, hanno già fruito di massimo 90 giornate di trattamento ai sensi dell’art. 19, comma 3-bis, del d.l. n. 18/2020 (cfr. la circolare INPS n. 84/2020, par. 7 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagine 55-58).

Ai fini dell’accesso alla prestazione in argomento non è previsto, per ciascun lavoratore, il requisito dell’anzianità lavorativa pari a 181 giornate nell’anno solare di riferimento presso l’azienda richiedente la prestazione, ma è necessario che i lavoratori medesimi risultino alle dipendenze dell’azienda alla data del 4 gennaio 2021.

Sul punto, con riferimento al computo dei periodi di occupazione dei lavoratori nelle ipotesi di trasferimento d'azienda, si richiamano le indicazioni sopra riportate.

Si ricorda che per tali domande la competenza concessoria è trasferita in capo al direttore della Struttura INPS territorialmente competente e non alle Commissioni provinciali. Si confermano altresì le disposizioni fornite con la citata circolare n. 84/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020) in merito sia alla modalità di pagamento della prestazione (paragrafo 7.5), sia a quelle relative all'incompatibilità con il trattamento di cassa integrazione in deroga eventualmente concessa secondo le regole di cui al suo paragrafo 7.6. Resta comunque ferma la possibilità di chiedere la cassa integrazione in deroga per i soli lavoratori a tempo determinato che sono esclusi dalla tutela della CISOA.

Il citato comma 304 precisa, infine, che i periodi di integrazione salariale autorizzati ai sensi del d.l. n. 104/2020, nonché quelli autorizzati in forza delle previsioni contenute nella nuova disciplina dettata dalla legge di bilancio 2021, sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'art. 8 della legge n. 457/1972.

Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

L'art. 1, comma 301, della legge n. 178/2020, conferma la disciplina inerente al termine di trasmissione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario per le causali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Analoga previsione è contenuta nel successivo comma 304 in ordine alle istanze relative ai trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli (cfr. il citato messaggio INPS n. 406/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2021).

L'ultimo periodo del citato comma 301 e il penultimo periodo del citato comma 304 stabiliscono altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 178/2020; considerato che questa è vigente dall'1 gennaio 2021, tale ultima previsione non modifica la scadenza ordinariamente prevista che, quindi, per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, rimane il 28 febbraio 2021.

I termini decadenziali non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: laddove, quindi, l'istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda sia scaduto e si procederà a un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.

I datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito

l'accettazione, possono trasmettere l'istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

L'art. 1, comma 302, della legge n. 178/2020, conferma altresì che, in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli "SR41" e "SR43" semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Modalità di pagamento della prestazione

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata - fatta eccezione, come sotto precisato, per la CIGD, per la quale è ammesso solo il pagamento diretto da parte dell'INPS - la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'Istituto di previdenza, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Con riferimento al pagamento diretto, l'art. 1, comma 300, della legge n. 178/2020 richiama anche gli art. 22-quater e 22-quinquies del d.l. n. 18/2020, che regolamentano il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell'INPS con il possibile anticipo del 40%. Di conseguenza, la citata disciplina - come già illustrato dall'INPS (nel messaggio n. 2489/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2020, pagine 72-78 - e nella circolare n. 78/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2020, pagine 30-37) - trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla legge n. 178/2020.

Al riguardo, si rammenta che la presentazione delle domande di CIGO, di CIGD e di ASO a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'INPS autorizza le richieste di anticipazione e dispone il pagamento dell'anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall'azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse. Successivamente, entro i termini di decadenza sopra illustrati, il datore di lavoro deve inviare all'INPS, tramite il modello "SR41 semplificato", tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai

lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

Infine, si ribadisce che **per la cassa integrazione in deroga INPS è previsto esclusivamente il pagamento diretto**, mentre, in forza di quanto stabilito dall'art. 22, comma 6-bis, del d.l. n. 18/2020, potranno essere interessati dal sistema del conguaglio i trattamenti in deroga autorizzati in favore delle aziende plurilocalizzate.

Risorse finanziarie

Ai sensi di quanto disposto dal comma 312 dell'art. 1 della legge n. 178/2020, i trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, ivi disciplinati, sono concessi nel limite massimo complessivo di spesa di 3.926,5 milioni di euro, così ripartito:

- 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario;
- 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga;
- 282 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito e la relativa contribuzione figurativa o correlata, nonché gli assegni al nucleo familiare dell'assegno ordinario.

Sono finanziate interamente con onere a carico dello Stato le prestazioni dei Fondi che hanno esaurito le risorse disponibili autorizzate successivamente all'esaurimento stesso.

Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all'INPS che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l'avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell'importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori provvedimenti concessori.

Ai fini dell'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 148/2015 (Fondo di solidarietà bilaterale dell'**Artigianato** e Fondo di solidarietà bilaterale per i lavoratori in somministrazione), non gestiti dall'INPS, il comma 303 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 prevede uno stanziamento massimo a carico del bilancio statale di complessivi 900 milioni di euro, per l'anno 2021, che saranno trasferiti ai rispettivi Fondi con decreti ministeriali, previo monitoraggio da parte degli stessi in ordine all'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Istruzioni operative. Modalità di esposizione del conguaglio

«Proroga delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center

Si confermano i codici e le disposizioni fornite con la circolare n. 21/2020.

Proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica

Si confermano i codici e le disposizioni fornite con il messaggio n. 1825/2018.

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario previsti dalla legge n. 178/2020

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall'INPS tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" presente all'interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.

Le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali (sia per la CIGO che per il Fondo di integrazione salariale che per i Fondi di solidarietà bilaterali) dal regime ordinario (d.lgs. n. 148/2015) e per le quali la copertura degli oneri (compresi quelli derivanti dalla connessa contribuzione figurativa/correlata) rimane a carico delle rispettive gestioni di afferenza (come individuate al Titolo I e II del d.lgs. n. 148/2015), devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso ("L038" "Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015"; "L001" "Conguaglio assegno ordinario"). Si precisa che le modalità operative di conguaglio rimangono quelle già indicate dall'INPS (circolare n. 9/2017 - cfr. CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2017, N.d.R.) e circolare n. 170/2017 (disponibile al link <https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20170%20del%2015-11-2017.pdf>, N.d.R.).

Per le integrazioni salariali i cui oneri sono coperti dai finanziamenti previsti dalla legge n. 178/2020, sono stati istituiti i nuovi codici di conguaglio di seguito descritti.

Cassa integrazione ordinaria

Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre, valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L078", avente il significato di "Conguaglio CIGO legge n. 178/2020", e nell'elemento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento "COR" ("Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice "T" in "TipoEventoCIG" e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

In caso di cessazione di attività, l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Assegno Ordinario del FIS, dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige

In caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, per tutte le istanze presentate a partire da gennaio 2021 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare all'istanza medesima un codice identificativo (ticket).

I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> **“AOR”** già in uso per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà e dal FIS, gestiti con il sistema del ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.

Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andranno utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno).

L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.

Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.

Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria.

Anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato con il codice evento **“AOR”**.

Per l’esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l’elemento <FondoSol> al percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata. I datori di lavoro dovranno operare nel seguente modo.

Nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS territorialmente competente; negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSollImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati, rispettivamente, la causale dell’importo posto a conguaglio ed il relativo importo.

A tal fine, le aziende autorizzate all’assegno ordinario a carico dello Stato, ivi comprese le aziende iscritte al FIS, valorizzeranno il nuovo codice causale **“L007”**, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario legge n. 178/2020”.

In caso di cessazione di attività l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi della legge n. 178/2020, dai beneficiari di assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, del FIS, nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, i datori di lavoro opereranno come segue.

I datori di lavoro interessati, per gli ANF spettanti per il periodo ASO, compileranno l'elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- nell'elemento <CodiceCausale> indicheranno il codice causale “**Lo21**” di nuova istituzione avente il significato di “Conguaglio ANF per COVID-19 L 178/2020 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015”.

Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli arretrati;

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, andrà inserito il codice identificativo (Ticket), ottenuto dall'apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;

- nell'elemento <AnnoMeseRif> indicare l'AnnoMese di riferimento;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l'importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni

Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione “**Lo79**”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 1, c. 300 della legge n. 178/2020”, e nell'elemento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

In caso di cessazione di attività, l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020 con il sistema del ticket, le aziende dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “**COR**” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “**T**” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

Trattamenti di cassa integrazione in deroga aziende plurilocalizzate

Per tutti gli eventi di CIGD di cui alla legge n. 178/2020, gestiti con il sistema del ticket, le aziende dovranno indicare il codice evento “**CDR**” (“Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione, e dovrà essere altresì indicato il codice “**T**” in <TipoEventoCIG>.

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione “G811”, avente il significato di “Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate -legge n. 178/2020”, nell’elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e l’importo posto a conguaglio nell’elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso. Il contributo addizionale non è dovuto.»

Istruzioni contabili

omissis

RIMODULAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PER MUTATE ESIGENZE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE DELL'IMPRESA O PER FAVORIRE PERCORSI DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI: PUBBLICATO IL NUOVO DECRETO INTERMINISTERIALE 22/01/21 SULL'ACCESSO AL «FONDO NUOVE COMPETENZE»

L'art. 88 del d.l. 19/5/2020, n. 34 ^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020), convertito in legge 17/7/2020, n. 77 e successivamente modificato dal d.l. 14/8/2020 n. 104, prevede che:

- *«al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (di secondo livello quindi, N.d.R.) da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi»* (comma 1, primo periodo);
- **«gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro...»** (comma 1, secondo periodo);
- con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, *«sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa»* (comma 3). Tale **decreto, del 9/10/2020:** 1) è stato pubblicato il 22 ottobre 2020 sul portale istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2020, pagine da 57 a 59); 2) prevedeva che potevano avvalersi dell'intervento del Fondo tutti i datori di lavoro del settore privato che avessero stipulato i predetti accordi di secondo livello *“entro il 31 dicembre 2020”*.

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, hanno peraltro ritenuto necessario procedere a un'integrazione del **decreto 9/10/2020** e, di conseguenza, con l'accluso decreto 22 gennaio 2021 (allegato 1) - pubblicato, sul portale istituzionale del primo dei due citati dicasteri, il 12 febbraio scorso -, è stato stabilito quanto segue:

- **gli accordi collettivi** (di secondo livello) di cui all'art. 88, comma 1, del d.l. n. 34/2020:
 - 1) devono:
 - 1.1) **essere sottoscritti entro il 30 giugno 2021;**
 - 1.2) prevedere:
 - i progetti formativi;
 - il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento;

- il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare ai percorsi per lo sviluppo delle competenze;
 - nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa datrice di lavoro, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto;
- 1.3) individuare *“i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in funzione dei fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016”*;
- 2) possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali;
- il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze, previa rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione, è pari a 250 per lavoratore;
 - le attività di sviluppo delle competenze devono concludersi **entro 90 giorni** dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL, termine elevato a 120 giorni nei casi di finanziamento degli interventi da parte dei Fondi paritetici interprofessionali;
 - **le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze devono essere presentate all'ANPAL entro e non oltre il 30 giugno 2021**;
 - a ogni istanza deve essere allegato un *“progetto per lo sviluppo delle competenze con l'individuazione degli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, della modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata”*;
 - il progetto deve dare evidenza delle modalità di:
 - valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle stesse;
 - personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 13/2013;
 - messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite;
 - sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi *“tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali*

legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le attività di formazione erogate dalle università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell'ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria". Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore anche l'impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove sia previsto nell'accordo collettivo;

- fatte salve le modifiche sopra evidenziate, restano ferme le disposizioni del **decreto 9/10/2020** (CONFIMI ROMAGNA NEWS 1/2021 e 52, 51, 49, 47 e 44 del 2020).

Alla luce di quanto innanzi riportato, l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro ha "ritenuto necessario modificare" l'«AVVISO PUBBLICO FONDO NUOVE COMPETENZE - FNC», di cui al suo decreto n. 461 del 4.11.2020 e che ha definito termini e modalità per la presentazione delle istanze, nonché i requisiti per la loro approvazione (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2020), e, di conseguenza, con l'accluso decreto direttoriale 17 febbraio 2021, n. 69 (allegato 2), ha:

- 1) fissato al 30 giugno 2021 i termini (precedentemente previsti per il 30 dicembre 2020) per la sottoscrizione degli accordi collettivi e per la presentazione delle domande di accesso al Fondo Nuove Competenze;
- 2) rivisto come segue alcune tempistiche stabilite dall'Avviso, legate alla gestione amministrativa delle istanze di contributo:
 - il termine - previsto dall'art. 4 dell'Avviso (Istruttoria delle istanze) - entro il quale i datori di lavoro devono presentare integrazioni e/o chiarimenti alle istanze presentate, è fissato in 7 giorni di calendario (non più 10) dalla data di richiesta da parte di ANPAL;
 - il termine - previsto dall'art. 6.2 dell'Avviso (Richiesta di saldo) - entro il quale deve essere presentata la richiesta di saldo è individuato in 20 giorni di calendario (non più 40) dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze;
 - il termine - previsto dall'art. 6.3 (Quantificazione del saldo) dell'Avviso - entro il quale i datori di lavoro sono tenuti a presentare integrazioni e/o chiarimenti alla richiesta di saldo, è fissato in 10 giorni di calendario (non più 30) dalla data di richiesta da parte di ANPAL.

Le nuove tempistiche si applicano alle istanze presentate successivamente al 17 febbraio 21, data di pubblicazione del citato decreto direttoriale n. 69/2021; restano invece invariate le altre disposizioni dell'Avviso.

(*) Art. 88 del d.l. 19/5/2020, n. 34 (testo vigente dal 15 agosto 2020)

Fondo Nuove Competenze

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze

sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, che definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (2014-2020), e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul Fondo sociale Europeo e Iniziativa Occupazione Giovani (2014-2020);

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, modificata con Decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, che individua, tra gli altri, il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e il Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione nel quadro della strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014 -2020;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014)10100 del 17 dicembre 2014, con la quale è stata adottato il Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione - CCI 2014IT05SFOP002, e successivamente oggetto di riprogrammazione con Decisione della Commissione Europea C(2017)8928 del 18 dicembre 2017, Decisione della Commissione Europea C(2018) 9099 del 19 dicembre 2018, Decisione della Commissione Europea C(2019)4309 del 6 giugno 2019, e Decisione della Commissione Europea C(2020)2384 del 14 aprile 2020;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e l'articolo 9, comma 1, lettere *f*), *i*) e *n*) che rispettivamente attribuiscono all'Agenzia competenze in materia di: promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo; gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari; vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118, della legge n. 388 del 2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'8 gennaio 2018, di "*Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze*" di cui al citato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in particolare l'articolo 88, il quale al comma 1 stabilisce che, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", e in particolare l'articolo 4 che modifica l'art. 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, estendendone l'applicabilità anche al 2021, specificando che le intese di rimodulazione possono essere stipulate anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, incrementando la dotazione del Fondo di euro 200 milioni per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021;

CONSIDERATO altresì che il comma 2 dello stesso articolo 88, stabilisce che alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possano partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi

Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del medesimo decreto, siano individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA l'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano acquisita nella seduta del 24 settembre 2020;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 22 ottobre 2020, al n. 2045;

RITENUTO necessario procedere ad una integrazione del suddetto decreto

DECRETA

Articolo 1

L'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2020 richiamato in premessa è così modificato:

1. Gli accordi collettivi di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, devono essere stati sottoscritti entro il 30 giugno 2021 e devono prevedere progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento e il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso. Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, è individuato in 250 ore. Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL. Il predetto termine è elevato a 120 giorni nei casi di finanziamento degli interventi da parte dei Fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 8.

Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 4 devono essere presentate ad ANPAL entro e non oltre il 30 giugno 2021 al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31 dicembre 2021.

2. Gli accordi collettivi di cui al comma 1 devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in funzione dei fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016. Gli accordi possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 2

L'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2020 richiamato in premessa è così modificato:

1. A ogni istanza di contributo, riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione, è allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze con l'individuazione degli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, della modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata, così come prevista dal precedente articolo 1, comma 1.
2. In coerenza con gli indirizzi italiani e comunitari in materia di innalzamento dei livelli di competenze degli adulti, il progetto deve dare evidenza:
 - a. delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
 - b. delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
 - c. delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
3. Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le attività di formazione erogate dalle università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell'ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria. Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove sia previsto dall'accordo collettivo di cui all'articolo 3.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 3

1. Fatto salvo quanto espressamente modificato dal presente decreto, restano ferme tutte le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2020.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it

Roma, **22 GEN 2021**

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Nunzia Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Roberto Gualtieri



Registrazione Corte dei Conti 12/02/2021 n. 268

**Registrazione Ufficio Centrale del Bilancio presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
03/02/2021 n. 14**



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/13, (UE) n. 1301/13, (UE) n. 1303/13, (UE) n. 1304/13, (UE) n. 1309/13, (UE) n. 1316/13, (UE) n. 223/14, (UE) n. 283/14 e la decisione n. 541/14/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/12;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" 2014-2020, approvato con Decisione (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 e oggetto di riprogrammazioni approvate dalla Commissione Europea con decisioni C(2017) 8928 del 18 dicembre 2017, C(2018) 9099 del

19 dicembre 2018, C(2019) 4309 del 6 giugno 2019, C(2020) 2384 del 14 aprile 2020 e, da ultimo, con decisione C(2020) 9323 del 15.12.2020;

VISTO la Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183" ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;

VISTO in particolare, l'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e l'art. 9, comma 2, del DPCM del 13 aprile 2016, che stabiliscono il subentro dell'ANPAL, nella titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO l'art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 150/2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 6 dicembre 2019 con protocollo n. 1-3331, con il quale l'Avv. Paola NICASTRO è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il Decreto-legge del 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla Legge del 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) 1303/2013 e 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia COVID-19;

VISTO il Reg. (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, e, in particolare, l'articolo 88, comma 1, che prevede l'istituzione presso ANPAL del Fondo Nuove Competenze finalizzato ad innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro al fine di consentire una graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, con una dotazione di 230 milioni di euro a valere sul PON SPAO;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed in particolare l'art. 4 che ha stabilito l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze per l'anno 2020 e 2021 di ulteriori 500 milioni di euro;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09 ottobre 2020 pubblicato sul sito ANPAL il 22 ottobre 2020, con il quale viene data attuazione al Fondo Nuove Competenze;

VISTO il decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020 di approvazione dell'Avviso, e dei relativi allegati, finalizzato a dare esecuzione al Fondo Nuove Competenze istituito dall'art. 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e disciplinato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09.10.2020;

VISTO l'Addendum del 22 gennaio 2021 al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09 ottobre 2020, che modifica l'art. 1 e 3 del Decreto citato prorogando al 30 giugno 2021 il termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro di cui all'art 88 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e individuando sempre al 30 giugno 2021 il termine per la presentazione delle istanze, in ragione della necessità di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31.12.2021;

RITENUTO necessario modificare, conseguentemente all'Addendum del 22 gennaio 2021 al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Avviso approvato con decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020;

DECRETA

Articolo 1

Il termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, conformi a quanto previsto dall'art. 88, comma 1, del richiamato Decreto Legge n. 34/ 2020, dall'art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 e all'art. 1 dell'Addendum del Decreto di attuazione Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09 ottobre 2020, riportato all'art. 1 dell'Avviso Fondo Nuove Competenze, è prorogato al 30.06.2021.

Articolo 2

È fissato al 30.06.2021 il termine entro il quale devono essere presentate le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze previsto dall'art. 4 dell'Avviso, al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31.12.2021.

Articolo 3

A garanzia di conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31.12.2021, sono riviste le seguenti tempistiche previste dall'Avviso, legate alla gestione amministrativa delle istanze di contributo in fase di istruttoria delle istanze e in fase di richiesta di saldo.

- il termine, previsto dall'art. 4 dell'Avviso (*Istruttoria delle istanze*), entro il quale i datori di lavoro devono presentare integrazioni e/o chiarimenti alle istanze presentate è fissato in 7 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti da parte di ANPAL;
- il termine, previsto dall'art. 6.2 dell'Avviso (*Richiesta di saldo*), entro il quale deve essere presentata la richiesta di saldo è individuato in 20 giorni di calendario dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze.
- il termine, previsto dall'art. 6.3 (*Quantificazione del saldo*) dell'Avviso, entro il quale i datori di lavoro sono tenuti a presentare integrazioni e/o chiarimenti alla richiesta di saldo è fissato in 10 giorni di calendario dalla data di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti da parte di ANPAL.

Le tempistiche così come riviste si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente Decreto Direttoriale.

Restano invariate le altre disposizioni dell'Avviso approvato con decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020 non menzionate nel presente atto, nonché le indicazioni operative fornite con le FAQ pubblicate sul sito internet dell'Agenzia all'indirizzo <https://www.anpal.gov.it/faq>.

La pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia costituisce pubblicità legale a tutti gli effetti di legge. Pertanto, tutte le informazioni, integrazioni o modifiche all'Avviso verranno notificate attraverso pubblicazione sul sito dell'Agenzia, la cui consultazione a fini informativi è onere degli interessati.

Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge n. 241 del 1990, è il Dr. Pietro Orazio Ferlito, Dirigente della Divisione III dell'ANPAL.

ROMA, addì

Avv. Paola Nicastro
*(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*

ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE CHE CONSENTE LA DEROGA AL DIVIETO DI LICENZIAMENTO VIGENTE FINO AL 31 MARZO 2021: VALIDO ANCHE SE FIRMATO DA UNA SOLA DELLE “ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE”

L’art. 1, commi da 309 a 311, della legge 30/12/20, n. 178 ^(*), in vigore dall’1 gennaio scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021), ha prorogato **fino al 31 marzo 2021** la disciplina prevista dall’art. 14, commi da 1 a 3, del d.l. n. 104/2020 ^(**) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020), convertito in legge n. 126/2020, per cui ai datori di lavoro **continua a essere vietato** (la preclusione è infatti efficace dal 17 marzo 2020 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2021 e n. 45/2020):

- a) **avviare le procedure di licenziamento collettivo** di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991; quelle pendenti, fatte partire dal 23 febbraio 2020, restano sospese (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto);
- b) **recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo**, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966; le procedure in corso ex art. 7 di tale legge, ossia quelle che chi occupa più di 15 dipendenti deve attivare c/o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro quando intenda licenziare un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015, rimangono sospese.

Non sono vietati i licenziamenti disciplinari (per giusta causa o giustificato motivo soggettivo), dei dirigenti, intimati per il superamento del periodo di comporta o per il non superamento del periodo di prova.

L’art. 14, comma 3, del d.l. n. 104/2020 e l’art. 1, comma 311, della legge n. 178/2020 individuano alcune **eccezioni ai divieti** ^(***), tra cui quella che prevede un **accordo collettivo aziendale, stipulato dalle “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, che consente l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI** (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015) **ai lavoratori che vi aderiscono.**

Alcune strutture territoriali dell’INPS, peraltro, hanno:

- a) evidenziato “dubbi interpretativi” circa l’espressione “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”;
- b) respinto le domande di disoccupazione NASpI laddove l’accordo collettivo aziendale recasse la firma di una sola e non di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

e, di conseguenza, con il messaggio 17/2/2021, n. 689, l’Istituto previdenziale ha chiarito quanto segue.

Ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale - e del conseguente accesso alla NASpI del lavoratore che vi aderisca - non è necessaria la sua sottoscrizione da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ma è sufficiente la firma da parte di una sola delle stesse.

(*) Art. 1, commi da 309 a 311 della legge n. 178/2020

309. Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

310. Fino alla medesima data di cui al comma 309, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

311. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 309 e 310 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

() Art. 14 del d.l. n. 104/2020****Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo**

1. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

(***) Le sospensioni e i divieti sopra indicati non si applicano:

- 1) nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui, nel corso della liquidazione, non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 del codice civile;
- 2) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- 3) in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.